

**COVID-19
INDICAZIONI E CHIARIMENTI:
CIRCOLARE MINISTERIALE 5443 DEL
22/02/2020 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI;**

CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 26/02/2020
(indicazioni ai Presidenti di Regione per emanazione Ordinanza)

DEFINIZIONE DI CASO

La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili

CASO SOSPETTO

Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di **almeno uno** dei seguenti sintomi: febbre, tosse dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 gg precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- Viaggi o residenza in **Cina, Corea, Giappone, Area Rossa Italiana*** (da ordinanza Min.Sal.);

Oppure

- **Contatto stretto** con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;

Oppure

- **Ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria** dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

CASO PROBABILE

Un caso sospetto il cui **risultato del test** per SARS-CoV-2 è **dubbio o inconcludente** utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

CASO CONFERMATO

Un caso con una **conferma di laboratorio** effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai sintomi e dai segni clinici.

*AREA ROSSA ITALIANA - COMUNI

Definizione come da aggiornamento ALISA Del 24/02/2020:

1. Betonico
2. Casalpusterlengo
3. Castelgerundo
4. Castiglione d'Adda
5. Codogno
6. Fombio
7. Maleo
8. San Fiorano
9. Somaglia
10. Terranova dei Passerini
11. Vò

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO

- **Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni SARS-CoV-2.**
- **Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso** con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- **Vivere nella stessa casa** di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- **Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive** di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto **entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso di esame.**

PERCORSO CASO SOSPETTO/CONFERMATO

Caso domiciliare o chiamata, visita o autopresentazione studio MMG/PLS

Chiamata 112 -> intervista strutturata per la valutazione del pz da parte del 118, definizione di caso sospetto e valutazione della compromissione funzioni vitali

CASO SOSPETTO, NO CFV

Invio infermiere/medico cont. Ass. esecuzione del tampone e invio a Lab. di Riferim.

Il pz resta a domicilio in attesa del risultato

POSITIVO

Pz domiciliato seguito da team medico cont. ass./infermiere

NEGATIVO

Percorso diagnostico terapeutico no CoVid-19

CASO SOSPETTO CFV

Invio ambulanza+automedica e il pz viene accompagnato all'Azienda di Riferimento in percorso protetto, valutazione quadro clinico, esecuzione del tampone e invio a Lab. di Riferim.

POSITIVO

Pz ospedalizzato nell'Azienda di Riferimento o all'Hub in relazione al quadro clinico

NEGATIVO

Percorso diagnostico no CoVid-19

NO CASO SOSPETTO

Percorso diagnostico terapeutico no CoVid-19

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

- I Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la **diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie** rese note dal Ministero della Salute presso gli esercizi commerciali;
- Le stesse devono essere **esposte presso le scuole di ogni ordine e grado**, le università e gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni;
- In tutti i locali aperti al pubblico devono essere messe a disposizione **soluzioni disinfettanti** per il lavaggio delle mani;
- I viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono **sospese fino al 15 marzo 2020**;
- Per l'espletamento delle procedure concorsuali deve essere garantita, in tutte le fasi del concorso, una adeguata **distanza di sicurezza** (trasmissione droplet).

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI E IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE E' STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE DEL VIRUS

- Chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in **zone a rischio epidemiologico**, ovvero nei Comuni Italiani dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicarlo al proprio medico di medicina generale/pediatra o ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competente;
- In caso di contatto tra il soggetto interessato e il 112, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la **trasmissione ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competente**;
- L'operatore di Sanità Pubblica / i Servizi di Sanità Pubblica provvedono alla **prescrizione della permanenza domiciliare**;
 - Contattano **telefonicamente** il soggetto e assumono informazioni dettagliate sulle zone di soggiorno e sul percorso di viaggio effettuato;
 - Avviano la **sorveglianza sanitaria** e l'**isolamento fiduciario** dell'interessato, **informando anche il medico di medicina generale/pediatra** dell'assistito ai fini della certificazione INPS.

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI E IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE E' STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE DEL VIRUS

- L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
 - **Accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia** del soggetto interessato e degli eventuali conviventi;
 - **Informare la persona circa i sintomi, la contagiosità, le modalità di trasmissione** della malattia e le misure di protezione degli eventuali conviventi;
 - Informare la persona circa la necessità di **misurare la temperatura corporea due volte al giorno** (mattina e sera).

- Modalità di isolamento:
 - Mantenimento dello stato di **isolamento per 14 giorni** dall'ultima esposizione;
 - **Divieto di contatti sociali**, spostamenti e/o viaggi;
 - **Obbligo di rimanere raggiungibile** per le attività di sorveglianza.

MONITORAGGIO DELL'ISOLAMENTO

L'operatore di Sanità Pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza.

Il Prefetto e il commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicurano **l'esecuzione delle misure** per la parte di competenza avvalendosi delle **forze di polizia** e, ove occorra, con il possibile concorso del **corpo nazionale dei vigili del fuoco** nonché delle **forze armate**, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.